

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 18 ottobre 2010, n. 0227/Pres.

**Regolamento recante la definizione di criteri e modalità per la concessione di finanziamenti per il rafforzamento della struttura finanziaria di imprese di produzione di prodotti agricoli ricadenti nei comuni danneggiati dall' evento gelate verificatosi dal 19 dicembre 2009 al 17 marzo 2010 in attuazione del comma 1 bis, dell'articolo 12 bis, della legge regionale 4 marzo 2005, n. 4 in materia di piccole e medie imprese del Friuli Venezia Giulia e dei commi da 12 a 15, dell'articolo 3, della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17 (Legge finanziaria 2009).**

Art. 1	Finalità
Art. 2	Beneficiari
Art. 3	Tipologia degli aiuti e condizioni di ammissibilità
Art. 4	Rinvio
Art. 5	Modulistica
Art. 6	Entrata in vigore

Art. 1  
(*Finalità*)

1. Il presente regolamento, nell'attuale contesto di crisi dei mercati finanziari e di gravi turbative dei sistemi economici locali ed internazionali, in considerazione della necessità di garantire il massimo sostegno finanziario alle imprese ulteriormente sofferenti in quanto danneggiate dall' evento gelate che dal 19 dicembre 2009 al 17 marzo 2010 ha colpito alcuni comuni delle province di Udine, Pordenone e Gorizia, definisce i criteri e le modalità per la concessione di finanziamenti destinati al rafforzamento della struttura finanziaria delle imprese di produzione di prodotti agricoli ricadenti nei comuni colpiti dal predetto evento calamitoso, in attuazione del comma 1 bis, dell'articolo 12 bis, della legge regionale 4 marzo 2005, n. 4 (Interventi per il sostegno e lo sviluppo competitivo delle piccole e medie imprese del Friuli Venezia Giulia. Adeguamento alla sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità europee 15 gennaio 2002, causa C-439/99, e al parere motivato della Commissione delle Comunità europee del 7 luglio 2004) e dei commi da 12 a 15, dell'articolo 3, della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17 (Legge finanziaria 2009).

Art. 2  
(*Beneficiari*)

1. Sono beneficiarie dei finanziamenti di cui all'articolo 1 le piccole e medie imprese che presentano i seguenti requisiti:

- a) hanno unità produttiva ricadente in uno o più comuni elencati nell'allegato A al presente regolamento, danneggiati dall'evento gelate riconosciuto quale avversità atmosferica di carattere eccezionale con decreto del Presidente della Regione 11 agosto 2010, n. 195;
- b) producono prodotti agricoli nella regione;
- c) rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 1535/2007 della Commissione, del 20 dicembre 2007, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti de minimis nel settore della produzione dei prodotti agricoli;
- d) sono iscritte con la qualifica di impresa agricola nella sezione speciale del registro di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1999, n. 558 (Regolamento recante norme per la semplificazione della disciplina in materia di registro delle imprese, nonché per la semplificazione dei procedimenti relativi alla denuncia di inizio di attività e per la domanda di iscrizione all'albo delle imprese artigiane o al registro delle imprese per particolari categorie di attività soggette alla verifica di determinati requisiti tecnici (numeri 94-97-98 dell'allegato 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59) e, se imprese cooperative, sono altresì iscritte nel registro regionale delle cooperative di cui all'articolo 3 della legge regionale 3 dicembre 2007, n. 27 (Disciplina organica in materia di promozione e vigilanza del comparto cooperativo);
- e) non sono da considerarsi in difficoltà ai sensi della Comunicazione della Commissione 2004/C244/02 (Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà) fatto salvo quanto previsto dall'articolo 3 della direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 23 dicembre 2010 (Modalità di applicazione della comunicazione della Commissione europea <<Quadro temporaneo dell'Unione per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica>><sup>(1)</sup>.

---

(1) Parole sostituite da art. 1, c. 1, DPRReg. 7/3/2011, n. 043/Pres. (B.U.R. 16/3/2011, n. 11).

### Art. 3

#### *(Tipologia degli aiuti e condizioni di ammissibilità)*

1. I finanziamenti di cui all'articolo 1 consistono in un finanziamento bancario agevolato con durata di cinque anni per il consolidamento dei debiti a breve termine in debiti a medio o lungo termine.

2. L'ammontare massimo dei finanziamenti agevolati, riferito alla quota regionale, è pari a 200.000,00 euro.

3. Le condizioni di ammissibilità degli interventi di cui al presente regolamento sono disciplinati dai commi da 2 a 9 dell'articolo 6, del decreto del Presidente della Regione 29 settembre 2009, n. 261 (Regolamento recante la definizione dei comparti produttivi di intervento, i criteri e le modalità per la concessione di finanziamenti per il rafforzamento della struttura finanziaria delle imprese di produzione di prodotti agricoli di cui ai commi da 12 a 15 dell'articolo 3, della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17 (Legge finanziaria 2009).

4. I finanziamenti sono ammissibili solo dopo aver accertato che l'importo dell'aiuto, calcolato secondo quanto stabilito nell'articolo 3 del decreto del Presidente della Regione 261/2009, non comporta il superamento del limite di cui agli articoli 3 e 7 della direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 23 dicembre 2010. A tal fine l'impresa presenta una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) relativa a tutti gli aiuti de minimis e a tutti gli aiuti di importo limitato di cui all' articolo 3 della direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 23 dicembre 2010 eventualmente ricevuti a partire dal 1 gennaio 2008.<sup>(1)</sup>

5. Ai fini del presente regolamento non trova applicazione il divieto di cui al comma 4 dell'articolo 8, del decreto del Presidente della Regione 261/2009.

6. Ai fini del presente regolamento non trova altresì applicazione l'indicazione secondo la quale, nell'elencazione delle poste contabili prevista dal comma 3, dell'articolo 6, del decreto del Presidente della Regione 261/2009, l'importo da considerare in caso di scoperti di conto corrente è il minore tra i saldi negativi rilevati alla data di entrata in vigore del regolamento ed alla data di presentazione della domanda di aiuto.

7. L'intervento previsto dal presente regolamento non può essere concesso per più di una volta per ogni singolo beneficiario.

---

(1) Comma sostituito da art. 2, c. 1, DPRReg. 7/3/2011, n. 043/Pres. (B.U.R. 16/3/2011, n. 11).

#### Art. 4 (Rinvio)

1. Per tutto quanto non disciplinato dal presente regolamento in materia di definizioni, regime, intensità e importo dell'aiuto, comparti di intervento, autorità di gestione, caratteristiche dei finanziamenti, modalità di presentazione della domanda di finanziamento, modalità di erogazione e di ammortamento del finanziamento, obblighi del beneficiario, regolarità dell'istruttoria, controlli, accertamenti e divieto di cumulo trova applicazione, per quanto compatibile, il regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 261/2009.

2. Ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 23 dicembre 2010, tutti i provvedimenti di concessione dei finanziamenti di cui al presente regolamento contengono esplicito riferimento alla stessa direttiva e alla decisione di autorizzazione della Commissione europea del 20 dicembre 2010 che approva il regime di aiuti SA.32036 <<Aiuti compatibili di importo limitato>>.<sup>(1)</sup>

---

(1) Comma sostituito da art. 3, c. 1, DPRReg. 7/3/2011, n. 043/Pres. (B.U.R. 16/3/2011, n. 11).

#### Art. 5 (Modulistica)

1. La modulistica necessaria all'attuazione del presente regolamento è emanata con decreto della Direzione centrale competente da pubblicarsi sul sito della Regione.

Art. 6  
*(Entrata in vigore)*

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

**ELENCO DEI COMUNI DANNEGGIATI**

**PROVINCIA DI UDINE**

AIELLO DEL FRIULI  
AQUILEIA  
BAGNARIA ARSA  
BASILIANO  
BERTIOLO  
BICINICCO  
CAMINO AL TAGLIAMENTO  
CAMPOLONGO AL TORRE-TAPOGLIANO  
CASTIONS DI STRADA  
CERVIGNANO DEL FRIULI  
CODROIPO  
FIUMICELLO  
FLAIBANO  
GONARS  
LATISANA  
LESTIZZA  
MERETO DI TOMBA  
MORTEGLIANO  
PALAZZOLO DELLO STELLA  
POCENIA  
PORPETTO  
PRECENICCO  
REANA DEL ROIALE  
RONCHIS  
RUDA  
SAN GIORGIO DI NOGARO  
SEDEGLIANO  
TALMASSONS  
TEOR  
VARMO

**PROVINCIA DI PORDENONE**

AVIANO  
BRUGNERA  
BUDOIA  
CASARSA DELLA DELIZIA  
CORDENONS  
CORDOVADO  
FONTANAFREDDA  
MANIAGO

MORSANO AL TAGLIAMENTO  
POLCENIGO  
PORCIA  
ROVEREDO IN PIANO  
SACILE  
SAN GIORGIO DELLA RICHINVELDA  
SAN MARTINO AL TAGLIAMENTO  
SAN QUIRINO  
SAN VITO AL TAGLIAMENTO  
SPILIMBERGO  
VALVASONE  
VIVARO  
ZOPPOLA

**PROVINCIA DI GORIZIA**

FARRA D'ISONZO  
GRADISCA D'IZONZO